

COMUNE DI SENIGALLIA

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n° 20 del
13/03/2003

publicato all'Albo Pretorio di questo Comune per trenta giorni,
dal 03/03/2003 al 02/04/2003

Modificato con deliberazione consiliare n. **53 del 12/05/2010**

TITOLO 1°

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° - AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Senigallia è un Ente autonomo dotato di un proprio statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana. Il diritto della comunità senigalliese di autodeterminarsi, nel processo di realizzazione dei propri fini, assegna al Comune poteri e funzioni che devono essere esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, nata dalla lotta di liberazione, nell'ambito delle leggi.
2. Il Comune di Senigallia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato. Il Comune di Senigallia ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio statuto e dei propri regolamenti. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato.
3. Senigallia agisce nel rispetto degli ideali di pace, di solidarietà e di

integrazione fra le persone, i gruppi sociali, i popoli. Il Comune di Senigallia riconosce il valore storico del pensiero femminile ed il ruolo che esso ha svolto nell'affermazione dei principi di libertà ed uguaglianza tra i cittadini italiani. Il Comune considera il valore del lavoro un'essenziale condizione di promozione del cittadino e della comunità secondo i principi e rapporti richiamati dal presente titolo.

4. Senigallia riconosce e convalida i valori positivi delle sue tradizioni e della sua specificità storica, tra cui quelle dell'ospitalità turistica e della marineria nella continuità della Fiera Franca; intende favorire le iniziative volte a sviluppare conoscenze e rapporti fra popolazioni e culture diverse, si propone di esercitare il proprio ruolo per lo sviluppo di attività complementari ed integrate di natura sociale ed economica nel territorio delle Valli del Misa e del Nevola, armonizzando le proprie finalità con quelle dei Comuni ai quali è legata da rapporti di vicinanza e da affinità storiche e culturali.
5. Il presente statuto è fonte normativa della disciplina dell'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

Art. 2

Sede e Territorio

1. La sede del Comune è il Palazzo Comunale.
2. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq. 115,69 e confina con i Comuni di Mondolfo, Castel Colonna, Ripe, Ostra, Belvedere Ostrense, Monte San Vito, Morro d'Alba e Montemarciano. Le delimitazioni territoriali sono rappresentate nella carta territoriale, allegata e contraddistinta con la dicitura: "Tavola n. 1. Territorio del Comune di Senigallia".
3. Il Comune di Senigallia riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'insieme del suo patrimonio archeologico, storico e artistico, come beni essenziali della comunità e luoghi della vita; ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
4. Il Comune di Senigallia dichiara il proprio territorio zona libera da sistemi di minaccia per l'uomo e la natura.
5. Per valorizzare il principio del comma 3 del presente articolo, il Comune con apposito regolamento edilizio disciplina gli interventi edificatori nel suo territorio in conformità alle leggi.

Art. 3
Gonfalone e Stemma

1. Senigallia ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma che rappresentano la comunità. Il Gonfalone e lo Stemma di Senigallia vengono allegati al presente statuto e contraddistinti con le diciture: "Tavola n. 2. Gonfalone della Città di Senigallia" e "Tavola n. 3 Stemma della Città di Senigallia".
2. L'esposizione del Gonfalone di Senigallia avviene nelle forme indicate dai regolamenti.

CAPO 2° - RAPPORTI CIVICI ED ISTITUZIONALI - PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4
Il cittadino e l'istituzione

1. Il Comune riconosce nel diritto e nella responsabilità dei cittadini a partecipare alle funzioni e scelte amministrative la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.
2. Il Comune valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. I regolamenti comunali garantiscono parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio Comunale e della Giunta.
3. Il presente statuto definisce materia, strumenti e modi di consultazione dei cittadini, delle loro associazioni e delle organizzazioni sociali.
4. Ai fini del presente statuto sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini residenti sul territorio comunale di nazionalità non compresa negli Stati facenti parte dell'Unione Europea, nei limiti stabiliti dalla legge.
5. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Il Comune garantisce, tutela e regola il diritto del cittadino a partecipare in modo diretto e propositivo ai procedimenti amministrativi; assicura la più ampia informazione dei cittadini sulla organizzazione e gestione dei propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, sui propri programmi, atti ed iniziative.

7. I cittadini, con la loro capacità di associarsi in partiti per concorrere e determinare in forma democratica le scelte cittadine e con il loro diritto - dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo della Città, che assegnano a proprie rappresentanze. È dovere dei cittadini contribuire agli interessi generali della comunità locale, anche con la vigilanza e la proposta, in relazione all'ordinato svolgimento della vita amministrativa.
8. È dovere dei cittadini rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro cittadino, l'ambiente ed i beni culturali e naturali; concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che il Comune definisce in base alla legge ed alla potestà impositiva autonoma ad essa attribuita.

Art. 5

Rapporti istituzionali

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di collaborazione con la Provincia e la Regione e lo Stato, è soggetto di delega e di decentramento, ha la volontà di informare l'attività amministrativa ai criteri della semplicità, della trasparenza e dell'efficacia per rendere più proficue le collaborazioni istituzionali.
2. Il Comune partecipa a processi di collaborazione con altri Comuni.
3. Il Comune per soddisfare bisogni e fini della comunità cittadina stabilisce collegamenti con Comuni di altri Stati.
4. Il Comune adegua la propria normativa ai regolamenti e direttive dell'Unione Europea.

Art. 6

Rapporti civici

1. L'autonomia comunale è intesa come momento essenziale per la realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale.
2. Il Comune, in base al suo specifico patrimonio di esperienze e per ricevere i più ampi apporti partecipativi alla vita democratica promuove e attua azioni positive per sostenere pari opportunità e possibilità di piena realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, avvalendosi anche degli organismi consultivi istituiti dal Consiglio Comunale, ed adegua a tale scopo i tempi e le modalità organizzative della vita della Città e dell'azione amministrativa.
3. Il Comune riconosce come proprie funzioni peculiari il concorrere a:
 - a) rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscano il pieno

sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, con primaria attenzione alla condizione dei minori, dei disabili, degli anziani e di ogni soggetto socialmente debole;

b) favorire, per i fini indicati, l'adempimento dei compiti affidati alla comunità familiare;

c) promuovere le condizioni per l'attuazione del fondamentale diritto alla casa;

d) consentire ai cittadini di conseguire i più alti livelli di formazione ed istruzione, anche attraverso lo sviluppo dei servizi per il diritto allo studio e per la formazione ed orientamento professionale;

e) favorire la diffusione e lo sviluppo dell'impiego culturale e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della persona umana.

4. Il Comune considera l'associazionismo come strumento dei cittadini per realizzare la partecipazione e come contributo sociale autonomo per il perseguimento degli interessi generali e ne agevola le attività coerenti ai principi che lo statuto afferma. A tal fine ogni libera associazione di cittadini può accreditarsi presso l'Amministrazione Comunale, presentando gli atti costitutivi ed indicando i soggetti rappresentativi dell'associazione al fine di creare condizioni idonee alle naturali collaborazioni e al perseguimento di quanto previsto dal presente statuto.
5. Il Comune promuove e favorisce relazioni economiche, culturali e sociali al fine di contribuire alla pace ed allo sviluppo di relazioni fra i popoli, attivando forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con città Europee ed Extraeuropee.
6. Il Comune, secondo quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948 e dalla Carta dei Diritti Europei, riconosce il valore e la dignità di ogni persona come obiettivo primario della propria attività.
7. Il Comune considera la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà estesa a tutte le culture, etnie, nazionalità, lingue e religioni, come elementi fondativi dell'identità civile della comunità cittadina e pertanto tende a favorire e promuovere nell'ambito delle sue funzioni il pieno sviluppo e la più completa conoscenza di tali culture anche attraverso centri di informazione e di educazione alla pace, alla non violenza ed alla solidarietà.

Art. 7

Rapporti economici - sociali

1. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i principi costituzionali, una primaria condizione di libertà ed un diritto della persona ed assume quale fondamentale obiettivo sociale la realizzazione di una condizione di generale occupazione.
2. Il Comune concorre ad esaltare la funzione sociale delle iniziative economiche, stimola l'apporto autonomo dei vari soggetti imprenditoriali, favorisce la capacità di impresa di comunità di lavoratori all'interno delle generali finalità produttive ed occupazionali.
3. Il Comune concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrate, si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità comunale, promuove e realizza politiche per l'accoglienza e per il rispetto dei diritti per gli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito.
4. Il Comune adotta il metodo della programmazione per regolare la propria azione e per realizzare il concorso dei soggetti sociali all'equilibrato sviluppo della comunità cittadina; concorre come soggetto essenziale ai livelli di programmazione degli Enti od organizzazioni territoriali che lo ricomprendono. Il Comune, attraverso i propri programmi di sviluppo ed i piani urbanistici cittadini, promuove la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, garantendo il disposto del comma tre dell'art. 2 del presente statuto in tutto il territorio comunale; a tal fine, favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei centri ed insediamenti storici; concorre a promuovere un ordinato sistema della viabilità e delle comunicazioni, integrato con i sistemi provinciali, regionale e nazionale; assicura il sistema dei trasporti per garantire la più ampia mobilità dei cittadini all'interno del territorio; considera fattori di sviluppo economico e sociale le attività turistiche, le imprese produttive industriali, artigianali ed agricole, il commercio (nelle loro articolazioni pubbliche, private e cooperativistiche), ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici; opera nel rispetto delle esigenze di conservazione, ricostituzione e valorizzazione della flora e della fauna terrestre e marina.
5. Il Comune di Senigallia:

riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico privo di rilevanza economica;

conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

CAPO 3° - FUNZIONI E COMPITI

Art. 8

Funzioni generali

1. Il Comune di Senigallia, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio.
2. Il Comune di Senigallia può svolgere tali funzioni anche mediante quelle attività che possono essere esercitate, in modo efficiente ed adeguato, dall'iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni sociali secondo le modalità stabilite dai regolamenti.
3. I provvedimenti ed i regolamenti ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione delle prestazioni da parte della popolazione.

Art. 9

Gestione associata di funzioni e servizi

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della

produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.
5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunta direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Art. 10

Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, svolge ulteriori funzioni per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge stessa.
2. Le funzioni del comma 1 del presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

CAPO 4° - STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 11

Statuto

Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti, adottati dagli organi di governo e da quelli di gestione.

Art. 12

Regolamenti

Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello statuto, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie

funzioni.

TITOLO 2° ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. L'elezione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.

Art. 14

Disposizioni generali

1. L'elezione del Consiglio e la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Le dimissioni, la surrogazione, la sospensione, la supplenza dei Consiglieri è disciplinata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della comunità cittadina per il tempo in cui il Consiglio esercita le sue funzioni ed attività.

Art. 15

Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il funzionamento del Consiglio opera nel quadro dei seguenti principi: della regolarità della convocazione e della riunione, del rispetto dei diritti dei Consiglieri, in particolare dei diritti relativi alla presentazione ed alla discussione delle proposte, delle interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza, del diritto d'informazione dei cittadini e dei consiglieri, della pubblicità delle sedute, tranne nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in cui si preveda lo svolgimento della seduta senza la presenza del pubblico per motivi di ordine pubblico o connessi alla riservatezza delle persone.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio e Commissioni Consiliari e le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
4. Al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute Consiliari debbono essere inserite le interrogazioni ed interpellanze. Nel corso dei suddetti atti è sufficiente, per la validità delle sedute, la presenza di dieci consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve predisporre specifiche norme a tutela e garanzia dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri e dei gruppi della minoranza consiliare, idonee ad assicurare l'esercizio dei poteri loro spettanti di sindacato ispettivo e preordinate a rendere effettiva la presenza, attraverso l'individuazione di specifiche modalità, delle minoranze negli organi di nomina comunale, ove tale presenza sia prevista espressamente in una idonea fonte regolamentare.

Art. 16

Consigliere Straniero Aggiunto

1. È istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti sul territorio comunale, il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale in modo equiparato alla figura del Consigliere Comunale, ma senza diritto di voto.
2. I Consiglieri Stranieri Aggiunti partecipano ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti, delle Commissioni Speciali e delle Commissioni di inchiesta con le stesse modalità previste al punto 1.
3. L'elezione dei Consiglieri Stranieri Aggiunti, disciplinata da apposito regolamento, avviene di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Essi rimangono in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio Comunale.

Art. 17

Autonomia finanziaria ed organizzativa del Consiglio

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari di competenza del Consiglio Comunale vengono fissate le modalità idonee a garantire servizi, attrezzature, risorse umane e risorse finanziarie necessarie per il buon funzionamento del Consiglio stesso e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I consiglieri, ad eccezione dei Consiglieri Stranieri Aggiunti, si costituiscono in Gruppi Consiliari. La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei Gruppi sono disciplinati dal regolamento.
2. Ogni gruppo, regolarmente costituito, elegge il proprio capogruppo e vice capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio ed al segretario. Qualora la comunicazione non avvenga si ritiene destinatario di ogni riferimento formale il Consigliere che in ogni lista è stato eletto con la cifra individuale più alta.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali e di supporti tecnico - organizzativi. Il regolamento stabilisce e disciplina le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature, del personale, delle risorse finanziarie tenendo presenti le esigenze comuni di ogni gruppo e la consistenza numerica degli stessi.

Art. 19

La Conferenza dei Capigruppo Consiliari

1. È istituita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari che è composta dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio, dai Capigruppo Consiliari e dal Consigliere Straniero Aggiunto. La conferenza è convocata e diretta dal Presidente.
2. Il funzionamento, l'organizzazione e le competenze della Conferenza dei Capigruppo Consiliari sono disciplinate dal regolamento.

Art. 20

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede all'elezione di un Presidente i cui poteri e funzioni sono disciplinati dal regolamento.

2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, tra i consiglieri a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta. Qualora nessun candidato, nella prima votazione, consegua il predetto quorum si procede ad una seconda votazione e, mancando anche in questa la maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione. A parità di consensi sono ammessi al ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. A seguito del ballottaggio risulta eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. A parità di consensi è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio. A lui sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori, assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, predispone l'ordine del giorno e fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo. L'ordine di trattazione degli argomenti segue l'ordine del giorno che è modificabile secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni e nei modi previsti dal regolamento, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri od il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Il Presidente altresì riunisce il Consiglio in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta risulti necessario e comunque, di norma, almeno una volta ogni bimestre.
6. Il Presidente assicura ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 21

Il Vice Presidente del Consiglio

Nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al comma 2° del precedente articolo il Consiglio procede all'elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 22

Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi

delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento disciplina l'istituto della revoca.

Art. 23

Il Consiglio Grande

1. Ogni anno, in occasione delle celebrazioni dell'autonomia statutaria, quale forma solenne di partecipazione, il Consiglio Comunale può tenere una seduta a cui partecipano con diritto di proposta, da presentarsi secondo le norme regolamentari in forma orale o scritta, i rappresentanti dei Consigli di Circoscrizione, quelli delle libere associazioni di cittadini accreditate ed i soggetti sociali di cui all'art. 72, comma 2°.
2. La riunione solenne del Consiglio Comunale, di cui al comma 1° del presente articolo, viene denominata "Consiglio Grande" e consente al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta di dare rapporto sulla condizione amministrativa della Città ed al Sindaco di dare conto dello stato di attuazione degli indirizzi generali di governo, con le modalità del regolamento.

Art. 24

Convocazione ed adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci dalla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano o – in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto – dal consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente del Consiglio è scelto tra i Consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.
4. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.
6. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la

costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (somma di voti addizionando i voti di lista ai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri). A parità di cifra individuale per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età.

Art. 25

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del T.U. 267/2000;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e

concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

l) nomina delle Commissioni Consiliari;

m) partecipa, nei modi disciplinati dallo statuto, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;

n) convalida e surroga dei consiglieri;

o) dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri;

p) nomina del Difensore Civico;

q) elezione del Collegio dei Revisori;

r) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;

s) ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma che comportano variazioni degli strumenti urbanistici, da effettuarsi entro trenta giorni dall'accordo, a pena di decadenza;

t) definizione degli indirizzi sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

u) determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondersi ai Consiglieri Comunali;

v) approvazione dei verbali delle sedute in conformità alle modalità stabilite nel regolamento;

w) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

2. Secondo le modalità stabilite dal regolamento, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze, può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti al fine di favorire il buon andamento dell'attività del Consiglio ed il suo coordinamento con altri organi, enti ed associazioni.

3. Il Consigliere incaricato è tenuto a partecipare alle Commissioni Consiliari che trattino questioni che rientrino nell'ambito dell'incarico affidatogli.

Art. 26

Definizione e verifica periodica linee programmatiche dell'azione di governo

1. Il Sindaco definisce, in collaborazione con gli Assessori, le linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi da raggiungere ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro 90 giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo dell'Amministrazione Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione palese.
3. Le linee programmatiche contenute nel documento di cui ai commi precedenti devono essere periodicamente sottoposte alla verifica dello stato di attuazione da parte del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 27

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce, al suo interno, Commissioni permanenti con criteri proporzionali ed in forme atte a garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e dei consiglieri stranieri aggiunti.
2. Il numero, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti nonché il criterio di proporzionalità ai sensi del comma 1° del presente articolo sono stabiliti e disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti nelle materie di propria competenza svolgono, nei confronti del Consiglio, attività referenti, istruttorie, redigenti, e di iniziative su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni previste da norme di legge sono regolate dalle norme istitutive.
5. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni aventi funzioni di

controllo e garanzia ove il Consiglio Comunale stabilisca di istituirle.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla Commissione con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
7. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente è scelto tra i consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.

Art. 28

Commissioni Consiliari speciali, temporanee e d'inchiesta

1. Il Consiglio può istituire, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e d'inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. Il Consiglio Comunale nomina i componenti delle Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo assicurando almeno un terzo dei componenti ai gruppi consiliari di minoranza.
3. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato e si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione;
4. I Commissari dissenzienti hanno facoltà di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
6. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici del Comune, nonché di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza, di fornire alle Commissioni di inchiesta i dati, i documenti e le informazioni richiesti.
7. Le Commissioni d'inchiesta sono formate da Consiglieri Comunali e dalla figura del Consigliere Straniero Aggiunto, tenuti ad osservare nella fase

istruttoria il segreto sulla materia dell'inchiesta, tranne per quanto diversamente disposto dalle leggi dello Stato.

Art. 29

Numero legale e Deliberazioni

1. Salvo quanto stabilito all'art. 15, comma 4, del presente statuto, le sedute del Consiglio Comunale sono valide con l'intervento di almeno sedici Consiglieri.
2. Il Sindaco si computa nel numero dei presenti necessario per il raggiungimento del numero legale di cui al 1° comma.
3. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi per cui le leggi ed il presente statuto richiedano maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 30

Doveri e prerogative del Consigliere

1. E' dovere civico dei Consiglieri Comunali intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.
2. I Consiglieri Comunali che non partecipano senza giustificati motivi per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio sono dallo stesso dichiarati decaduti dalla carica a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, fermo rimanendo il diritto degli stessi di far valere le eventuali cause giustificative nei termini e con le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. E' istituito l'Albo delle presenze dei Consiglieri Comunali, che sarà pubblico ed aperto alla conoscenza dei cittadini.
4. La determinazione della presenza dei Consiglieri va regolamentata in rapporto alla partecipazione agli atti deliberativi della seduta.
5. I principi della tutela dell'interesse generale della comunità, dell'imparzialità e della buona amministrazione debbono ispirare l'azione di indirizzo, di controllo ed il diritto d'iniziativa del Consigliere Comunale.
6. I Consiglieri Comunali assicurano informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedendo a notificare il proprio stato patrimoniale ed economico, secondo le norme del regolamento.
7. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità cittadina ed esercita le funzioni senza vincoli di mandato.

8. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalle leggi.
9. I consiglieri e quanti hanno preso parte alla consultazione elettorale - anche se non eletti - sono tenuti all'osservanza delle norme sull'obbligo della dichiarazione preventiva e di rendiconto riguardanti le spese elettorali, in conformità alla vigente normativa.

Art. 31

Diritti del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi attinenti agli affari comunali, secondo le procedure del regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed alla riservatezza per gli aspetti riguardanti i singoli cittadini.
3. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente.
4. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri deve essere data risposta da parte del Sindaco e dagli Assessori delegati entro il termine massimo di trenta giorni; il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione di tali atti di sindacato ispettivo e delle relative risposte, introducendo forme idonee a garantire l'informazione dei cittadini e la tempestività dell'esame delle istanze.
5. Un quinto dei consiglieri può altresì richiedere ed ottenere la convocazione della seduta del Consiglio nonché l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
6. I Consiglieri possono promuovere nei termini di legge procedure di controllo di legittimità sugli atti della Giunta, quando li ritengano illegittimi, viziati di incompetenza o assunti in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
7. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
8. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere che al consigliere interessato competa, a richiesta, la trasformazione del

gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

CAPO 2° - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 32

La Giunta Comunale - composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che può variare da un minimo di cinque ad un massimo di dieci; uno di essi è nominato Vice Sindaco.
2. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alle elezioni dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta.
3. Il Sindaco può revocare dall'incarico nel corso del mandato amministrativo uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Le dimissioni di uno o più Assessori non comportano la decadenza della Giunta. Le dimissioni presentate al Sindaco vanno subito partecipate al segretario generale e sono irrevocabili.
5. Possono essere nominati Assessori i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
6. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
7. In caso di nomina, il consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
8. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 33

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del medesimo consiglio.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'approvazione dei regolamenti

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazioni al Bilancio, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio entro 60 giorni, a pena della loro decadenza.

Art. 34

Pareri sulle proposte di deliberazioni

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato; qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata dovrà essere espresso un parere anche dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita in modo collegiale le proprie funzioni.
2. In base al principio di autonomia organizzativa, la Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.
3. Il relatore di ogni atto amministrativo, sia esso il Sindaco o un Assessore, mantiene compiti di impulso e vigilanza sull'atto stesso fino alla conclusione del suo iter.
4. Le attribuzioni svolte in applicazione ai precedenti punti del presente articolo sono espletate in modo da garantire la distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo affidate agli organi di governo e funzioni di gestione amministrativa attribuite ai dirigenti.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 36

Il Sindaco – funzioni

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune. Sovrintende all'andamento generale del Comune per la realizzazione degli obiettivi assegnati alla massima istituzione cittadina dalle leggi e dallo statuto; opera per dare impulso e coordinare l'attività degli organi comunali;

dirige l'attività della Giunta garantendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza di tali attività agli atti di indirizzo del Consiglio.

3. Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
4. Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento, nella seduta di insediamento, innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire nell'interesse di tutti i cittadini".
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
7. Il Sindaco provvede a nominare i componenti della Giunta e revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. Il Sindaco può attribuire e revocare ai componenti la Giunta deleghe, nonché specifici incarichi referenti ed istruttori definendo anche opportune forme di coordinamento.
9. Le attribuzioni di cui al comma precedente del presente articolo devono essere affidate secondo omogeneità funzionale delle materie, in modo da garantire al Consiglio Comunale ed ai cittadini facili riferimenti per esprimere indirizzi, controlli e partecipazione. Il Sindaco è tenuto a dare adeguata e tempestiva pubblicizzazione di ogni incarico e delega affidati nelle forme fissate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 37

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco:
 - Convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno.
 - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
 - Coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
 - Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

- Nomina il segretario generale ed il direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 - Indice i referendum popolari.
 - Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
 - In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
 - Assume l'iniziativa, conclude e sottoscrive accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare Assessori o Consiglieri o dirigenti comunali per la partecipazione alle singole sedute.
 - Risolve, sentito il parere del direttore generale, ove nominato, ed in mancanza del segretario generale, eventuali conflitti di competenza, attivi o passivi tra dirigenti, nonché coordina ed assicura impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica, siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione, ovvero richiedono l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze.
 - Stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari di indirizzo.
 - Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la esercita con le forme e le modalità previste dalla legge.
 - Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi natura non gestionale e comportanti l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
 - Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la forma di decreti.

Art. 38

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 39

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. La delega, che deve avere obbligatoriamente forma scritta, può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio Comunale e trasmesse al Prefetto.
6. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
7. Il Consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.
8. Il Consigliere incaricato è invitato alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

Art. 40

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su proposte del Sindaco o della

Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata mediante voto per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di cui al comma precedente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata con le modalità di cui ai commi precedenti, il segretario generale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 41

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al segretario comunale ed al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il segretario generale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Art. 42

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. I componenti degli organi di cui al presente titolo debbono astenersi, pena la nullità dell'atto, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti

interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge o quando vengano conferiti incarichi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette pratiche amministrative.
3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado;
5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO 3°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 43

Organizzazione generale dell'Ente

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedura di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più specifici regolamenti in ossequio alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale nella compiuta osservanza tra compiti di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile riservati ai dirigenti.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri:
 - di funzionalità ed economicità di gestione;
 - di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
 - valorizzazione e responsabilizzazione del personale;
 - flessibilità nell'attribuzione delle competenze agli uffici e nella gestione delle risorse umane.
4. La struttura funzionale dell'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.
5. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

Art. 44

Dirigenti – funzioni e responsabilità

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli

incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.
5. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.
7. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto ed i regolamenti espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, così come individuate dalla legge e dallo statuto comunale.
8. Sono attribuiti ai dirigenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo e di direttiva approvati dagli organi di governo dell'Ente.
9. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità e dell'efficienza della gestione, nonché del conseguimento degli obiettivi generali loro assegnati.

Art. 45

Segretario Comunale

1. Il Comune ha il segretario comunale, che nel rispetto dei compiti espressamente assegnategli dalla legge, svolge funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Nel perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma, il segretario comunale effettua, anche su incarico del Sindaco, verifiche e controlli per approfondire gli aspetti di legalità riguardanti attività espletate dalle diverse unità organizzative dell'Ente, segnalando eventuali ritardi o difficoltà.

3. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e provvedendo ad assicurarne l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
4. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il Sindaco abbia provveduto alla nomina del direttore generale.
5. Nel caso in cui sia istituita la figura del direttore generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del segretario disciplinate nel regolamento comunale di organizzazione, sono definite e precisate contestualmente alla nomina del direttore, allo scopo di assicurare il pieno raccordo operativo e funzionale tra i due soggetti, a garanzia delle rispettive prerogative e competenze.
6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al segretario in conformità al regolamento con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 46

Vice Segretario Comunale

1. Il vice segretario comunale svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio al segretario comunale anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure.
2. Le funzioni del vice segretario, che possono essere cumulate con quelle di responsabile di una struttura di massima dimensione dell'Ente, sono attribuite, mediante provvedimento sindacale, a tempo determinato.
3. In caso di impedimento o assenza del segretario comunale o di vacanza del relativo posto, il vice segretario assume tutte le funzioni a questo spettanti per legge, per statuto, per regolamento o per atto del Sindaco.

Art. 47

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per una durata che non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
2. L'incarico di direttore generale può essere conferito a dipendenti o a

soggetti esterni dotati della necessaria professionalità, esperienza e capacità gestionale.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
4. Il direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli indirizzi e del programma dell'amministrazione.
5. Il direttore indirizza e controlla le attività gestionali dei dirigenti, che rispondono a lui nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, ad eccezione del segretario comunale.
6. Le funzioni del direttore generale, le modalità per la sua nomina e revoca, nonché le altre disposizioni regolanti il suo rapporto di lavoro con l'Ente, sono contenute nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità a quanto stabilito dalla legge.
7. Qualora il direttore generale non sia nominato, il Sindaco, può attribuire le relative funzioni al segretario comunale, per l'intero periodo del mandato amministrativo, riconoscendo al segretario stesso un elemento aggiuntivo di retribuzione.

Art. 48

Gestione amministrativa

1. Ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei

contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

2. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
3. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 49

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 50

Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
4. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

CAPO 2° - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 51

I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e di attività sociali, al fine della promozione dello sviluppo economico e civile della comunità cittadina.
2. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, nonché di quelli ad esso riservati in via esclusiva dalle leggi; opera perché l’attività sia organizzata secondo principi di produttività ed economicità; assume le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, secondo le attribuzioni del presente statuto.

Art. 52

Forme di gestione

1. Il Comune può gestire con la propria struttura i servizi pubblici in economia, quando le valutazioni sulla dimensione del servizio o le specifiche caratteristiche dello stesso facciano ritenere opportuno e socialmente utile tale forma di gestione.
2. Il Comune, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare servizi pubblici in concessione a terzi. In tal caso, il Consiglio Comunale disciplina il rapporto con capitolato d’oneri o contratto, in cui vengono definite le condizioni generali e le

modalità di svolgimento del servizio, nonché gli aspetti patrimoniali, le garanzie e gli obblighi intercorrenti.

3. Il Comune può gestire servizi pubblici attraverso l'azienda speciale, suo Ente strumentale dotato di personalità giuridica, avente autonomia imprenditoriale ed un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
4. Il Comune può gestire servizi sociali con l'Istituzione, organismo strumentale privo di personalità giuridica e dotato di autonomia gestionale; il Comune può altresì procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
5. Il Comune può gestire servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici, privati singoli o associati, definendo nell'atto costitutivo le forme di garanzia dell'interesse pubblico da perseguire.
6. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.
7. Il Consiglio Comunale, in base alla verifica delle risultanze della gestione dei servizi pubblici e ad una specifica relazione predisposta dal dirigente del competente servizio comunale, definisce le scelte in ordine alla forma di gestione del servizio pubblico da adottare che risulti più appropriata tra quelle prefigurate nei commi precedenti, secondo una cadenza temporale stabilita nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
8. Per quanto concerne la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, si applicano le disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni.

Art. 53

L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5. La nomina, conferma e revoca del direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
6. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
8. Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 54

L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.
7. Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente locale ed istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 55

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO 4°
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1° - LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

Art. 56

Le Circoscrizioni

1. Il territorio comunale si articola in Circoscrizioni di decentramento, il cui numero, la consistenza demografica ed i cui confini sono indicati nel regolamento comunale delle Circoscrizioni di decentramento.
2. Gli ambiti territoriali delle Circoscrizioni vengono determinati secondo prevalenti criteri di omogeneità territoriale.

Art. 57

Organi delle Circoscrizioni

1. Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio Circoscrizionale, il Presidente e, quando previsto dal regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza.
2. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto, con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.
3. Il Consiglio Circoscrizionale è composto da dodici Consiglieri.
4. Il Consiglio Circoscrizionale elegge il Presidente al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti con le modalità previste dal regolamento.
5. Il regolamento dei Consigli di Circoscrizione può prevedere l'elezione all'interno del Consiglio Circoscrizionale di un Vice Presidente e di un Ufficio di Presidenza, quale organismo esecutivo che affianca il Presidente e ne stabilisce le modalità di elezione e di funzionamento nonché le attribuzioni e gli obblighi.
6. Il Consiglio Circoscrizionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili dopo l'indizione dei comizi elettorali.

Art. 58

Compiti e ruoli del Consiglio Circoscrizionale

1. Ai Consigli circoscrizionali sono affidati:
 - a) compiti di consultazione della popolazione della Circoscrizione su problemi generali e particolari, attraverso assemblee, sondaggi e nelle forme liberamente individuate, da effettuarsi per i fini e con i criteri desumibili dalla legge e dal presente statuto;
 - b) compiti di proposta su programmi d'interesse generale e su iniziative che interessano la Circoscrizione, anche in base alle materie sottoposte a parere obbligatorio secondo le disposizioni del regolamento per il decentramento;
 - c) funzioni di vigilanza rispetto alla realizzazione di programmi e progetti già avviati e sulla condizione di vita nel territorio della Circoscrizione, con l'utilizzo degli strumenti e criteri di accesso previsti nel regolamento per il decentramento;
 - d) compiti di gestione di servizi di base ad essi attribuiti dal Consiglio Comunale, da affidarsi in base alle norme e disposizioni del regolamento per il decentramento, che è tenuto a prevedere anche l'istanza di gestione da parte delle stesse Circoscrizioni;
 - e) l'esercizio di funzioni che siano ad essi attribuiti dal Consiglio Comunale.
2. Tramite il proprio Presidente, il Consiglio Circoscrizionale partecipa con contributi e proposte alla riunione solenne del Consiglio Grande.
3. Ai Consigli Circoscrizionali è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere al Consiglio Comunale l'indizione di referendum, purché la richiesta provenga da almeno due Consigli. Su tali richieste di indizione il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi secondo le modalità previste dall'art. 65, comma 3°.

Art. 59

Regolamento per il decentramento

1. Il regolamento comunale delle Circoscrizioni di decentramento determina l'ambito territoriale, l'organizzazione, la composizione, gli eventuali organismi di coordinamento, le funzioni, i mezzi finanziari, gli aspetti organizzativi del Consiglio Circoscrizionale ed il sistema di controlli relativi.
2. Il regolamento comunale delle Circoscrizioni di decentramento regola i rapporti tra le Circoscrizioni ed i Centri Sociali.
3. Il regolamento determina altresì le forme di partecipazione della

Circoscrizione alle istituzioni fondate dal Comune ed ai consorzi dei quali l'Ente fa parte, nonché le forme di convocazione di pubbliche assemblee e delle consultazioni e quanto altro consente l'ordinata attività del Consiglio Circoscrizionale in base alle norme del presente titolo, in armonia con i principi generali dello statuto e secondo procedure analoghe a quelle previste per gli altri organi del Comune.

4. Il regolamento deve prevedere che l'espressione di pareri sugli atti amministrativi del Comune avvenga sulla base di esauriente documentazione, secondo tempi di lavoro congrui e predeterminati, da integrarsi in modo funzionale alle procedure di esame da parte del Consiglio Comunale delle materie di sua competenza.

CAPO 2° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60

Principi e forme della partecipazione

In applicazione dei principi generali dell'art. 4 del presente statuto e specificatamente delle previsioni dei commi 4 e 5, nonché delle norme del presente Capo 2° del Titolo 4°, il Comune definisce gli istituti e le modalità della partecipazione popolare per un permanente collegamento tra cittadini ed istituzioni, di cui il Consiglio Grande costituisce una sede solenne, con apposito regolamento.

Art. 61

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accesso e d'informazione rispetto alla realizzazione dell'azione amministrativa, in forme che consentano il pieno esplicarsi della loro capacità propositiva e la tutela di ogni loro diritto.
2. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
3. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o in casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
5. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, ammessi nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, debbono essere motivati.

6. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. In caso di rifiuto espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, o chiedere, entro lo stesso termine, al Difensore Civico competente, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica al soggetto che lo ha disposto, il quale avrà a disposizione trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico per l'eventuale provvedimento confermativo motivato. In caso di motivata emanazione entro i termini del provvedimento confermativo, l'accesso è consentito.
7. Le aziende speciali, le istituzioni e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di rendere conforme la loro attività ai principi contenuti nel presente articolo o da esso richiamati.
8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
9. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 62

Ruolo e diritti delle associazioni

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, favorisce la loro costituzione e le loro iniziative, secondo il principio affermato dall'art. 6, comma 4; ne riceve l'atto di accreditamento quando gli atti costitutivi delle associazioni siano esistenti e legittimi, considera le associazioni soggetti di partecipazione e di cooperazione per il perseguimento dell'interesse generale della comunità; riceve i contributi delle associazioni nei processi di consultazione in materie rispondenti ai loro fini sociali, anche per mezzo delle Consulte comunali; attribuisce ad esse il diritto di istanza, petizione e proposta; può destinare risorse e strutture per consentire azioni ed iniziative, attraverso cui le associazioni perseguono i loro fini in rapporto agli interessi generali ed ai bisogni rilevanti della società.
2. La collaborazione del Comune con i vari soggetti sociali - sindacati, associazioni volontarie, associazioni professionali e di categoria - è primariamente volta all'affermazione delle istanze descritte come principi generali al Titolo 1° del presente statuto ed in particolare a rafforzare l'identità civile dell'intera comunità, vincendo quelle condizioni di marginalità che impediscono la realizzazione in dignità e libertà di ogni

persona, in coerenza ai principi costituzionali.

3. Le associazioni che ricevono risorse e strutture e stabiliscono permanenti collaborazioni con il Comune assicurano la rappresentatività degli interessi dei cittadini associati e destinatari dei fini sociali, la strutturazione democratica interna, la pubblicità degli atti e dei bilanci in relazione alle risorse ricevute.
4. Le libere forme associative possono adire il Difensore Civico e partecipano con proposte e contributi, tramite il loro Presidente, alla riunione solenne del Consiglio Grande, di cui all'art. 23.

Art. 63

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, i Consigli circoscrizionali, le associazioni possono presentare al Comune per la tutela di interessi generali, nei modi e termini previsti dal regolamento degli istituti di partecipazione, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi. Per istanza si intende l'indicazione dell'opportunità di iniziare un procedimento. Per petizione si intende la manifestazione di opinioni, inviti, richieste, denunce. Per proposta si intende la prospettazione di indirizzi, interpretazioni e soluzioni in relazione all'attività amministrativa. In considerazione del loro effettivo contenuto il Sindaco, la Giunta o i dirigenti, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni sono tenuti a dare risposte alle istanze, petizioni e proposte, o a dichiararle irrilevanti, nonché, se relative a materie del Consiglio Comunale, a darne lettura pubblica nella fase riservata alle interrogazioni dei Consiglieri o ad iscrivere all'o.d.g. del Consiglio, previa istruttoria e parere positivo della Conferenza dei Capigruppo.
2. E' istituito presso la Segreteria un registro delle istanze, petizioni e proposte dei cittadini, dei Consigli circoscrizionali, delle associazioni, secondo le modalità del regolamento, per conoscenza dei Consiglieri Comunali e, in quanto pubblico, aperto al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 64

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini e la svolge con le procedure fissate dal regolamento relativo.
2. La consultazione dei cittadini, in rapporto alla materia, può essere attivata in forme differenziate ed articolate, può essere rivolta solo ad una parte del corpo elettorale, può essere diretta ai cittadini in base agli

ambiti di residenza, all'utenza dei servizi, può essere estesa ai cittadini di età superiore ai 16 anni ed anche a non appartenenti al corpo elettorale. In ogni caso i soggetti da invitare alla consultazione sono individuati con criteri di imparzialità e di oggettività.

3. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini, deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa delle risposte dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro ed intelligibile. Essa può essere promossa, secondo le norme dei rispettivi regolamenti e secondo le competenze, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dai Consigli Circostrizionali; può avvenire in sede di assemblee, tramite sondaggi d'opinione affidati di norma a ditte specializzate o attraverso altre forme liberamente individuate. La volontà espressa nelle consultazioni deve essere formalmente comunicata all'organo che deve assumere la decisione amministrativa perché sia adeguatamente considerata e resa nota alla cittadinanza, unitamente alle modalità della consultazione effettuata.
4. Il Comune può organizzare forme di consultazione degli ospiti della Città per ricevere contributi ed indicazioni sui processi di organizzazione e gestione dei beni ambientali e culturali, nonché dei servizi.
5. Il Comune può costituire Consulte a cui partecipano rappresentanti degli Organi elettivi e delle associazioni accreditate per esprimere pareri su materie dell'attività amministrativa.
6. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
7. Il Comune riconosce nella consultazione con la popolazione uno strumento essenziale per rendere la propria attività amministrativa adeguatamente interprete delle legittime esigenze dei cittadini.

Art. 65

Referendum Comunali

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi e propositivi, allo scopo di acquisire il parere della popolazione, su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente locale, e referendum abrogativi per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti già adottati dagli organi di governo del Comune.
2. I referendum sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di non meno di 3.500 cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

3. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sulla proposta motivata di referendum avanzata a maggioranza dei componenti da parte di almeno due Consigli Circostrizionali.
4. Non possono essere sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi riguardanti le seguenti materie:
 - a) tributi locali e tariffe
 - b) espropriazioni per pubblica utilità
 - c) designazioni e nomine
 - d) provvedimenti inerenti il personale comunale
 - e) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti
 - f) il bilancio preventivo e il conto consultivo
 - g) il regolamento del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circostrizione
 - h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze
 - i) gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali
 - j) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni
 - k) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi fatti già oggetto di partecipazione pubblica e di approvazione formale.
5. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Comune che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
 - a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona
 - b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri Enti
 - c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
6. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circostrizionali.

Art. 66

Procedura ed effetti dei referendum

1. L'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è accertata da un Comitato dei Garanti presieduto dal Difensore Civico e composto da due esperti in materie giuridico-amministrative scelti in conformità ai criteri

stabiliti dal regolamento in modo tale da garantirne l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

2. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
3. Si può procedere alla raccolta di firme per l'indizione di un referendum solo se il Comitato lo abbia preventivamente ritenuto ammissibile.
4. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Si intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
5. Il risultato della consultazione referendaria consultiva o propositiva non è vincolante per l'Amministrazione Comunale. L'organo comunale competente si esprime sul pronunciamento referendario, con proprio atto motivato da adottare entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
6. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo comunale competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
7. Le modalità di presentazione dei requisiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento comunale degli istituti di partecipazione.

CAPO 3° - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 67

Istituzione e compiti

E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico svolge funzioni ed assume iniziative per il corretto, regolare ed imparziale andamento dell'Amministrazione Comunale, facendo risultare, ove si verificano, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Il ruolo di tutela e l'azione propulsiva del Difensore Civico, volti ad ampliare l'area di cognizione, valutazione e comparazione dei procedimenti amministrativi in rapporto alle esigenze di equità e funzionalità poste dai cittadini, viene svolto nei confronti, oltre che del

Comune, di aziende, istituzioni ed enti dipendenti; in termini di rilievo di dati oggettivi e di generale segnalazione, l'azione del Difensore Civico può essere rivolta anche nei confronti della funzionalità di servizi d'interesse pubblico gestiti da altre amministrazioni, in nome della capacità d'interlocuzione che il Comune gli assegna ed in rapporto alle prestazioni date ai cittadini senigalliesi e su richiesta degli stessi.

Art. 68

Iniziativa del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune, ha diritto di accedere a tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, è tenuto al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
2. Gli Amministratori ed i Funzionari delle amministrazioni di cui al comma precedente sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della sua funzione con procedura urgente; hanno inoltre l'obbligo di fornire in modo formale le motivazioni della loro azione, quando questa non accolga i suggerimenti o le istanze del Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico, anche a seguito dell'iniziativa dei cittadini, ferma restando la non ingerenza nell'attività discrezionale delle Amministrazioni, può invitare le Amministrazioni di cui al comma 1 a riesaminare o modificare atti emanati, per consentire l'attivazione di strumenti di autotutela, per evitare liti o risolverle in via extragiudiziale.
4. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle problematiche rilevate; per casi di particolare importanza e meritevoli di urgente comunicazione, può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni; rende pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea.
5. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta per gli aspetti gestionali che ad essa competono, determina contestualmente alla nomina le strutture tecniche, il personale, le risorse finanziarie, l'indennità spettante e quanto altro viene messo a disposizione del Difensore Civico perché possa assolvere in modo adeguato ai compiti assegnatigli dallo statuto.

Art. 69

Requisiti, elezione, durata in carica

1. E' eletto Difensore Civico persona residente nel Comune che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività privata svolta, offra garanzie di competenza amministrativa, di imparzialità, probità ed obiettività di giudizio.

2. Non sono eleggibili alla funzione di Difensore Civico: coloro che sono incompatibili o ineleggibili alla carica di Consigliere Comunale; coloro che abbiano concorso come candidati alle elezioni nelle quali il Consiglio Comunale che procede alla nomina è stato eletto; i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni; gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune o di altri enti pubblici.
3. Il ruolo del Difensore Civico eletto è al di sopra delle parti e quindi egli rinuncia, al momento dell'assunzione dell'ufficio, a ruoli e cariche nei partiti, qualora ricorra tale condizione.
4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri presenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni si effettua una votazione ballottaggio da effettuarsi in due distinte sedute da tenersi entro otto giorni, tra i due candidati che hanno riportato più voti nella seconda votazione.
5. Possono essere designati alla funzione di Difensore Civico persone ritenute in possesso dei requisiti ed idonee a svolgere le funzioni, secondo quanto previsto dal presente Capo, e che siano state proposte:
 - a) o da un terzo dei Consiglieri Comunali;
 - b) o da almeno metà dei Consigli di Circoscrizione;
 - c) o da 400 cittadini.
6. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento del successore. Dopo un anno dal protrarsi della nomina, in assenza di nuova elezione, si dichiara la vacanza dell'ufficio, mantenendo allo stesso Difensore Civico la sola attribuzione di esaurire i procedimenti avviati. Il Difensore Civico non è rieleggibile al termine del suo mandato per un periodo di sei anni.
7. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza, tramite mozione di sfiducia, che può essere presentata dagli stessi soggetti abilitati a prevederne l'elezione di cui al comma 4, ed approvata dalla stessa maggioranza che lo elegge, di cui al comma 4. Il Difensore Civico inoltre è revocato di diritto quando si verifichi una delle condizioni che comporta l'ineleggibilità, di cui al comma 2.
8. Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico presta giuramento dinanzi al Sindaco, pronunciando la seguente formula: "Giuro di agire nel rispetto delle leggi e dello statuto del Comune di Senigallia nell'interesse

dei cittadini, secondo i principi di equità, obiettività e disinteresse, in ogni atto che svolgerò per il mandato ricevuto”.

TITOLO 5° L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO 1° - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 70

Principi e fini dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue il fine statutario dell'interesse generale della comunità cittadina ed i fini determinati dalle leggi dello Stato e della Regione, dando attuazione ai principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure dei regolamenti comunali che disciplinano la materia in coerenza ai criteri, di cui al presente Capo.
2. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del migliore risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli ammessi nell'ordinamento o che non siano espressamente vietati dalle leggi e dallo statuto.
3. Salvo i casi, espressamente previsti dalla legge o da normative generali, di silenzio-assenso o di attività che non prevede atto di assenso comunque denominato, ogni procedimento avviato dal Comune si conclude con l'adozione di un provvedimento finale, adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto dal regolamento.
4. La motivazione dei provvedimenti amministrativi ad eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale che per propria natura devono corrispondere all'interesse generale, è obbligatoria e deve contenere le ragioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione.
5. Nei provvedimenti da notificare sono indicati il responsabile dell'atto, il termine entro il quale il procedimento si deve concludere e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 71

Il procedimento e l'affidamento di responsabilità

1. In ogni atto amministrativo, il relatore con compiti di impulso e vigilanza,

quando sia un Assessore delegato dal Sindaco, viene indicato in modo formale e pubblico.

2. Il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e del provvedimento finale. Eventuale provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione deve avvenire in forma scritta e con chiare motivazioni. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al presente comma, oppure quando sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il Funzionario preposto all'unità organizzativa competente.
4. Il procedimento avviene con carattere di pubblicità:
 - a) viene data idonea informazione ai cittadini delle previsioni del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) viene data notizia del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale produce effetti diretti e a quanti ai sensi delle vigenti leggi in materia o per statuto, possono intervenire nel procedimento, nonché, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, ferma restando la facoltà di provvedimenti cautelari che l'amministrazione può adottare ai sensi di legge e quando non lo impediscano particolari ragioni d'urgenza del procedimento;
 - c) si provvede con forme idonee alla pubblicazione di programmi, direttive, istruzioni, circolari e di ogni atto che dà disposizioni generali sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
5. Il responsabile del procedimento, nei tempi affidatigli ed in modo coerente ai regolamenti, programmi, piani e deliberazioni approvati dagli organi elettivi ed alle direttive date in coerenza alle attribuzioni dello statuto, deve:
 - a) valutare in fase istruttoria le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari e adottare ogni misura per il celere svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto delle procedure della legge e del regolamento;
 - c) proporre al Sindaco l'indizione delle conferenze di servizi;

- d) curare le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalla legge e dal regolamento;
- e) adottare, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 72

Interventi nel procedimento e sua trasparenza

1. Al fine di assicurare il carattere di pubblicità del procedimento di cui al comma 4 del precedente articolo, il Comune dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale e, quando sia impossibile o particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità.
2. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati, regolarmente costituiti ed accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 4.
3. Nella comunicazione personale dell'avvio del procedimento e nelle forme di pubblicità adottate, il Comune rende noto: l'organo competente al provvedimento conclusivo; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio dove prendere visione degli atti.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
5. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 63 e la facoltà di intervenire nel procedimento con la presentazione di memorie scritte o documenti che l'amministrazione deve valutare quando attinenti ad interessi comunque coinvolti.
6. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione di criteri generalmente validi ed alla pubblicazione, secondo le modalità del regolamento.
7. Le norme del presente articolo non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

8. Le modalità ed i termini degli interventi nel procedimento amministrativo in relazione al termine finale per l'emanazione del provvedimento sono disciplinate dal regolamento, unitamente alle norme dell'art. 63 e del presente Capo.
9. Il Comune si attiene alle misure organizzative previste dalla legge per la presentazione di atti e documenti al fine di rendere celeri e non gravose le procedure amministrative per il cittadino.

Art. 73

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi in danno del privato.

Art. 74

Conferenze dei Servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza del Comune, l'Ente procede di regola attraverso l'indizione di una conferenza di servizi.
2. La conferenza dei servizi è sempre indetta quando il Comune, in qualità di amministrazione procedente, deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza dei servizi è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Le modalità attraverso le quali la conferenza dei servizi assume le proprie determinazioni sono stabilite dalla legge.
5. Il procedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza.

6. In materia di lavori pubblici si applicano le norme vigenti in materia.

CAPO 2° - PARERI, CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Art. 75

Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e ove comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti che esprimono i pareri di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
4. I pareri obbligatori di organi consultivi vengono acquisiti nei tempi e con le modalità di legge e negli stessi termini si procede dinanzi a inerzie amministrative.

Art. 76

La stipulazione dei contratti

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento, in coerenza con le norme legislative di principio e del disposto dei seguenti commi 2 e 3.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le Regioni che ne sono alla base.
3. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni,

appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti.

Art. 77

Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

1. Le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti degli organi individuali sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione. Le deliberazioni sottoposte al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive nei termini di legge.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.
4. Le determinazioni e gli atti degli organi individuali, le ordinanze sono immediatamente esecutive.

CAPO 3° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 78

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione delle tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Art. 79

Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale di durata triennale.
3. Il bilancio è corredato altresì della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
5. Nelle ipotesi di mancata predisposizione entro i termini di legge da parte della Giunta dello schema di bilancio di previsione e comunque quando il Consiglio non abbia approvato entro il periodo di legge il suddetto schema di bilancio, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le funzioni spettanti al commissario, così come disciplinate dall'art. 141, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.
6. Analoghe funzioni commissariali sono esercitate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti nei casi di mancata adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio e della deliberazione di dissesto, ex art. 242 del D.Lgs. 267/2000.
7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto finanziario, il conto economico ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale di contabilità.
8. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
9. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 80

Regolamento di Contabilità

Con il regolamento di contabilità ciascun Ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U. 267/2000, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 81

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, scelti in base al possesso dei requisiti professionali

previsti dalla legge. I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta.

2. L'elezione da parte del Consiglio Comunale avviene con voto limitato a due, scegliendo i tre nominativi in possesso delle qualifiche richieste dalla legge tra gli aspiranti al ruolo che abbiano prodotto al Comune le relative dichiarazioni di disponibilità ed i curricula personali.
3. Il regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità di elezione, le ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca, le forme di compenso nonché le modalità di collegamento e cooperazione con gli organi elettivi e burocratici del Comune.
4. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nelle forme previste dalla legge e dal regolamento, nonché la revisione della contabilità economica con proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. I Revisori sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono della verità delle loro attestazioni, sono tenuti al segreto d'ufficio e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, trasmettono immediatamente referto al Consiglio Comunale, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
6. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Art. 82

Controllo di gestione e controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
3. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

CAPO 4° - SISTEMA DI CONTROLLI

Art. 83

I controlli

1. Il sistema dei controlli è espressione dei principi statutari dell'autonomia e della responsabilità e delle esigenze di efficacia e semplicità dell'azione amministrativa. Concorrono in modo integrato a garantire il buon governo, ai sensi degli articoli precedenti e della legge:
 - a) il controllo democratico dei cittadini, garantito dal fondamentale diritto di elettorato attivo e sostenuto dai diritti ed istituti d'iniziativa popolare, del Difensore Civico, del referendum e di partecipazione al procedimento amministrativo;
 - b) il controllo politico del Consiglio Comunale, con la sua funzione preventiva di indirizzo sugli atti fondamentali e di controllo dell'attività deliberativa della Giunta nonché dell'attuazione amministrativa degli uffici;
 - c) il controllo di gestione e contabile da parte del Collegio di revisione, organo professionale ausiliario del Consiglio;
 - d) il controllo amministrativo del processo formativo degli atti, attraverso i pareri preventivi ed obbligatori sulle deliberazioni;
 - e) il controllo eventuale di legittimità effettuato sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta nelle forme e con le modalità previste dalla legge;
 - f) il controllo interno di gestione, ai sensi del precedente art. 82.

TITOLO 6°

FUNZIONI NORMATIVE. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 84

Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo statuto ed ogni norma integrativa o modificativa dello stesso sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto, le integrazioni o modifiche sono approvate se la deliberazione relativa ottiene per due volte e in distinte sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, effettuata al termine del procedimento, così come disciplinato dalla legge.
4. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie che possono essere precedute da idonee forme di consultazione.
5. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
6. Lo statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 85

Regolamenti

1. Il Comune può emanare regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi e dalle disposizioni statutarie.
2. I regolamenti, le cui disposizioni possono incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. I regolamenti non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge né derogare al principio della irretroattività.
4. Tranne diverse previsioni di legge, i regolamenti sono deliberati dal

Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. E' invece richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale, di quello di contabilità nonché per l'approvazione del regolamento delle Circoscrizioni e degli istituti ed organismi di partecipazione dell'Ente.

Art. 86

Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Le nuove norme statutarie, ove contengano tutti gli elementi idonei ad assicurare immediata attuazione, entrano subito in vigore. In caso contrario l'entrata in vigore delle norme è differita al momento successivo all'approvazione del nuovo regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, attraverso le quali verranno introdotte le specifiche norme di attuazione necessarie.
3. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.
4. Fino all'approvazione del regolamento degli istituti di partecipazione popolare, di cui all'art. 66, comma 7, il referendum nelle forme generali previste dal presente statuto è regolato dalle seguenti norme transitorie:
 - a) i membri del Comitato dei Garanti sono eletti con voto limitato ad uno dal Consiglio Comunale;
 - b) la richiesta del referendum da parte dei soggetti promotori deve avvenire entro il mese di dicembre;
 - c) il giudizio di ammissibilità è pronunciato da parte del Comitato dei garanti, presieduto dal Difensore Civico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo;
 - d) il deposito del quesito corredato dalle firme autenticate nel numero richiesto avverrà entro il mese di marzo;
 - e) entro il 30 aprile il Comitato dei garanti verificherà la regolarità della raccolta delle firme;
 - f) il referendum si celebra in una domenica compresa tra il 1 ed il 15 di ottobre; il Sindaco indice il referendum 60 gg. prima di detta data;
 - g) i seggi elettorali saranno costituiti alle ore 7 della domenica per le

operazioni preliminari; le operazioni di voto avranno inizio al termine di quelle preliminari e termineranno alle ore 20 dello stesso giorno. Lo scrutinio avverrà di seguito;

h) i presidenti dei seggi saranno estratti a sorte dall'elenco delle persone comunicato alla Corte di Appello per le altre consultazioni elettorali;

i) i tre scrutatori per ciascun seggio saranno estratti a sorte dall'albo comunale degli scrutatori;

j) gli onorari per i presidenti ed i componenti degli uffici di sezione sono determinati nella misura della metà di quelli stabiliti per le elezioni generali;

k) per la propaganda per i referendum si applicano le norme previste dalla legge che disciplina la materia in tema di propaganda diretta e indiretta per i referendum previsti dalla Costituzione;

l) per quanto altro non previsto dallo statuto e dalla presente norma si fa rinvio a quelle sui referendum previste dalla Costituzione.

5. Il presente statuto abroga e sostituisce il precedente approvato con delibera consiliare n° 160 del 10/06/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.